



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 23 giugno 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo A.P. NOVA RES AZ SPORT** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti.
(avverso decisioni merito gara San Saturnina/A.P. Nova Res del 5.4.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 76 del 2.5.2003)
- 2) “ **A.C. MAZZEO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara “Giovanissimi” Arzano/Mazzeo del 9.3.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 47 del 2.5.2003)
- 3) “ **S.C. CUS ARCAVACATA** **SOSPENDE** il procedimento e rimette gli atti al Presidente Federale per il parere della Corte Federale in ordine all'interpretazione di norme federali
(avverso la sanzione della penalizzazione di n. 14 punti in classifica – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003)
- 4) “ **U.S. POTENZA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 28.4.2004 inflitta al calciatore Santangelo Giovanni – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003)
- 5) “ **S.S. PROMO POTENZA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n.1 C.G.S.
(avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 inflitta al calciatore Capobianco Pasquale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003)

Roma 23 giugno 2003